

CONTRATTO QUADRO

Approvvigionamento prodotti petroliferi

Indice

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali	5
Articolo 2 – Definizioni	5
Articolo 3 – Oggetto del Contratto	7
Articolo 4 – Consegna	7
Articolo 5 – Quantità e qualità.....	8
Articolo 6 – Proprietà	8
Articolo 7 – Ispezioni	9
Articolo 8 – Oneri e responsabilità del Venditore.....	9
Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione.....	9
Articolo 10 – Modalità di pagamento	11
Articolo 11 – Mezzo di trasporto	11
Articolo 12 – Vettori	12
Articolo 13 – Costi, oneri e responsabilità di scaricazione al punto di consegna.....	12
Articolo 14 – Stallia e controstallia.....	12
Articolo 15 – Nomina della nave.....	12
Articolo 16 – Cessione del contratto e del credito	14
Articolo 17 – Assicurazione.....	14
Articolo 18 – Comunicazioni.....	14
Articolo 19 – Salute sicurezza e ambiente.....	14
Articolo 20 – Impedimenti nell’esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto	15
Articolo 21 – Requisiti e obblighi normativi.....	16
Articolo 22 – Riservatezza	17
Articolo 23 – Forza maggiore.....	17
Articolo 24 – Durata e risoluzione di diritto del Contratto.....	18
Articolo 25 – Registrazione	18

Articolo 26 – Foro competente	19
Articolo 27 – Tutela dei dati personali	19
Articolo 28 – Modalità di registrazione degli obblighi	19
Allegati	20

FAC-SIMILE

CONTRATTO QUADRO

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “D.lgs. n. 79/99”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano in persona del Prof. Rocco Giuseppe Moles, Amministratore Delegato (di seguito “Acquirente” e/o “AU/OCSIT”);

e

La società: con sede legale in: (), Via: e sede operativa in: (), Via:, P.IVA, C.F. n°:, nella persona di:, munito di idonei poteri in forza di: (di seguito “Venditore”);

(di seguito AU/OCSIT e il Venditore congiuntamente le “Parti” e ciascuna di esse la “Parte”).

PREMESSO CHE

- la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (di seguito Decreto) che ha recepito la Direttiva UE 2009/119/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di prodotti petroliferi, al fine di assicurarne la disponibilità in caso di crisi di approvvigionamento ha istituito l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (di seguito “OCSIT”);
- le funzioni dell'OCSIT sono quelle di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il medesimo Decreto al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero ha attribuito le funzioni e le attività di OCSIT ad Acquirente Unico S.p.A.;
- con il presente accordo, AU/OCSIT intende acquistare prodotti petroliferi, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali

Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente agli acquisti di prodotti petroliferi che potranno essere conclusi mediante la sottoscrizione dei contratti individuali di volta in volta stipulati a seguito dell'aggiudicazione delle gare che verranno indette da AU/OCSIT (di seguito i "Contratti Individuali"). Un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 1.

Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il "Contratto") e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.

Il presente documento definisce i termini e le condizioni generali del Contratto Quadro per l'acquisto di prodotti petroliferi, le cui previsioni regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto Individuale.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

Articolo 2 – Definizioni

Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

Applicativo Scorte Petrolifere: indica la piattaforma di comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) per gli adempimenti disciplinati dal Decreto relativamente allo scambio di documenti ed informazioni tra la Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abitativi (DGFTA) del MASE ed i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera q) del Decreto.

Controstallia: indica il tempo eccedente le stallie, intese come tempo (in ore) previsto nel contratto di noleggio della nave per ultimare le operazioni di caricazione/scaricazione.

Data di Pagamento: indica il quinto Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della fattura sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

Data di inizio Anno Scorte: indica la data definita annualmente dal MASE con il decreto di determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi

Delivered At Place (DAP): indica la modalità di consegna del Prodotto così come disciplinata dalle regole Incoterms (versione 2010).

Depositaria: indica la Persona giuridica che ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità del deposito indicato da AU/OCSIT al Venditore;

Elenco Prodotto: elenco redatto da AU/OCSIT in cui sono presenti tutte le società ritenute idonee

in esito al processo di prequalifica disciplinato da AU/OCSIT stesso.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma.

Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso.

Momento di Consegna: indica per le consegne:

- via mare, presso un deposito costiero, il momento del passaggio del Prodotto dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o i bracci di ricezione del terminale marittimo del deposito;
- via mare, presso un deposito (anche costiero) collegato via oleodotto al terminale del porto di destinazione, il momento del passaggio del Prodotto alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito.
- via autobotte e via ferrocisterna, il momento del passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento tra il mezzo e le tubazioni di ricezione del deposito;
- via oleodotto, il momento del passaggio del Prodotto alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito;
- in stock transfer, le ore 00.00 del giorno in cui il Venditore e l'Acquirente avranno concordato che dovrà avvenire lo stock transfer, come risulterà dalla corrispondenza all'uopo scambiata e dalla registrazione della nota peso sui registri di conto deposito.

Periodo di consegna: indica il periodo temporale, riportato nella documentazione di gara, nel cui termine essenziale e tassativo il Venditore deve consegnare il prodotto nell'impianto di stoccaggio indicato nella documentazione di gara ed entro cui ricade il Momento di Consegna.

Periodo di Formazione del Prezzo: indica l'intervallo temporale, in giorni, da considerare per il calcolo del prezzo di acquisto. Tale periodo è indicato nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

Prezzo di acquisto: indica il prezzo, espresso in euro/tonnellata, determinato applicando la formula riportata nell'articolo 9 (Prezzo di acquisto e fatturazione).

Procedura quali-quantitativa: indica il documento allegato al presente Contratto relativo ai controlli di quantità/qualità dei prodotti.

Prodotti: indica i prodotti petroliferi oggetto d'acquisto da parte di AU/OCSIT.

Quantità Aggiudicata: indica la quantità assegnata alla controparte in esito alla procedura concorsuale e riportata nel Contratto Individuale.

Quantità Accertata: indica la quantità misurata e registrata dalla Depositaria a seguito degli accertamenti fiscali.

Regolamento Operativo: insieme delle procedure, caratteristiche del singolo deposito, relative all'operatività del deposito stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accettazione navi,

controstallie, allineamento peso – volume, specifiche qualità prodotto.

Schede di sicurezza: indica i documenti legali in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente relativamente all'uso e alla manipolazione dei prodotti chimici.

Sistema: indica la piattaforma di gestione online delle procedure di prequalifica e di gara per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio e prodotti petroliferi e per la vendita di prodotti petroliferi, le soluzioni informatiche e gli strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al Regolamento Operativo Gare;

Specifiche dei prodotti: indica le caratteristiche dei Prodotti di cui alle norme richiamate nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

Stock Transfer: indica un passaggio di proprietà che presuppone l'assenza di una movimentazione fisica del Prodotto, trattandosi di un passaggio contabile dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

Terzi Autorizzati: indica i soggetti autorizzati ad operare in nome e per conto di AU/OCSIT, quali, ad esempio, gli ausiliari della Depositaria o del vettore che effettua la consegna del Prodotto.

Vettore: indica il soggetto che, attraverso la stipula di un contratto di trasporto con il Venditore, si obbliga a trasferire i Prodotti da un luogo all'altro.

Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Articolo 3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è l'acquisto di Prodotti da parte di AU/OCSIT.

Articolo 4 – Consegna

I Prodotti saranno consegnati dal Venditore in modalità DAP (Incoterms 2010) e/o in Stock Transfer presso l'impianto di stoccaggio indicato da AU/OCSIT nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

Le consegne via mare, destinate ad un deposito costiero, si intendono effettuate con il passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o i bracci di ricezione del terminale del deposito.

Le consegne via mare, destinate a depositi (anche costieri) collegati via oleodotto con il terminale del porto di destinazione, si intendono effettuate con il passaggio dei Prodotti alla flangia di connessione della tubazione in ingresso al deposito. In questo caso il Venditore dovrà farsi carico di tutti gli accordi necessari e dei relativi oneri per il trasporto del Prodotto fino alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito.

La consegna via autobotte, ferrocisterne s'intenderà effettuata con il passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento tra il mezzo e le tubazioni di ricezione del deposito.

Le consegne via oleodotto si intenderanno effettuate con il passaggio dei Prodotti alla flangia di connessione della tubazione in ingresso al deposito.

La programmazione delle consegne verrà comunicata per iscritto da AU/OCSIT. Il Venditore dovrà attenersi a tale programmazione.

Articolo 5 – Quantità e qualità

Per tutte le tipologie di approvvigionamento, gli accertamenti in termini di quantità e qualità saranno effettuati in base a quanto previsto nella Procedura quali-quantitativa (Allegato 2).

Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti:

- nella quantità aggiudicata comunque rientrante nei limiti di tolleranza di cui al Contratto Individuale
- con caratteristiche qualitative rientranti nei limiti di specifica di cui al Contratto Individuale che sarà integrato dal Regolamento Operativo nonché dalle relative schede di sicurezza.

Sarà cura del Venditore, nel caso di variazioni delle schede di sicurezza, comunicare tempestivamente all'Acquirente la variazione ed inviare le schede aggiornate.

Il Venditore dichiara che le sostanze contenute nei Prodotti rispondono agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), e quindi sono state registrate entro i termini previsti dal Regolamento dal Venditore stesso o da altri soggetti a monte nella catena di approvvigionamento.

Il/i numero/i di registrazione è/sono riportato/i nella/e scheda/e di sicurezza.

Nel caso in cui le Parti nomineranno, di comune accordo, un ispettore indipendente, i cui costi saranno ripartiti al 50%, i risultati accertati sono vincolanti, salvo in caso di frode o di errore manifesto.

In caso di non conformità del Prodotto alle specifiche stabilite, AU/OCSIT ha il diritto di rifiutare la consegna del Prodotto. Nel caso in cui il Venditore fosse tenuto ad effettuare una nuova consegna a seguito del rifiuto da parte di AU/OCSIT, il prezzo di vendita che si applicherà al nuovo Prodotto è il medesimo prezzo che si sarebbe applicato al prodotto sostituito.

Resta a carico del Venditore ogni costo, onere e responsabilità conseguenti alla consegna di un Prodotto non conforme a quanto previsto nel Contratto Individuale. Pertanto, il Venditore è tenuto a manlevare e/o tenere indenne AU/OCSIT da ogni e qualsiasi conseguente costo, onere e responsabilità.

Articolo 6 – Proprietà

AU/OCSIT acquisterà la proprietà del prodotto al Momento di Consegna.

Con la vendita in stock transfer il passaggio di proprietà del Prodotto e il trasferimento del rischio avverranno nel serbatoio in cui il Prodotto stesso è contenuto senza alcuna movimentazione fisica al Momento di Consegna.

Per effetto dello stock transfer si determina un trasferimento contabile del quantitativo oggetto della vendita, dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

Avvenuto il passaggio di proprietà, qualsiasi rischio e responsabilità, anche relativi a danni causati a beni o persone dai Prodotti, passerà dal Venditore all'Acquirente, sempreché l'evento dannoso non sia imputabile al Venditore od a soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscano per conto dello stesso.

Articolo 7 – Ispezioni

AU/OCSIT può richiedere di partecipare, tramite un Ispettore in qualità di osservatore, a proprie spese e rischio, alle operazioni di caricazione. Il Venditore non potrà irragionevolmente negare il proprio consenso a tale richiesta.

Alla scaricazione, i campionamenti e le analisi quali/quantitative saranno eseguite conformemente a quanto previsto nella Procedura quali-quantitativa (Allegato 2).

Articolo 8 – Oneri e responsabilità del Venditore

È onere e responsabilità del Venditore fornire la documentazione necessaria alle competenti autorità al porto di consegna. AU/OCSIT non risponderà di eventuali costi, oneri e danni generati dalla mancanza, incompletezza o inesattezza della documentazione e ne sarà tenuta integralmente indenne dal Venditore.

Il Venditore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nel Regolamento Operativo del deposito in cui sarà consegnato il Prodotto.

È onere del Venditore rilasciare a richiesta di AU/OCSIT un'attestazione sul corretto svolgimento dei processi derivanti dal Contratto ai sensi della legge n° 262 del 2005.

Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione

Il Prezzo di Acquisto, al netto dell'accisa e dell'IVA, sarà determinato in base a quanto riportato nel Contratto Individuale e sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Prezzo di acquisto} = [(P + X) / C] \times \delta_{\text{rif Platts}} / \delta_{15^{\circ}\text{C}}$$

Dove:

P = Media aritmetica delle quotazioni espresse in USD/t HIGH riportate alla voce CIF Med (Genova/Lavera) effettivamente pubblicate dal Platts European Marketscan relative al Periodo di Formazione del Prezzo arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Le quotazioni saranno quelle riportate alle seguenti voci:

Prem Unl 10ppm	per la benzina super senza piombo	[Platts code: AAWZB00]
10ppm ULSD	per il gasolio autotrazione	[Platts code: AAWYZ00]
Gasoil 0,1%	per il gasolio riscaldamento	[Platts code: AAVJJ00]
Jet	per il Jet fuel	[Platts code: AAZBN00]
Fuel Oil 1%	per l'olio combustibile BTZ	[Platts code: PUAAJ00]
Fuel Oil 3,5%	per l'olio combustibile ATZ	[Platts code: PUAAJ00]
Marine Fuel 0.5%	Per l'olio combustibile Bunker	[Platts code: MFCMM00]

X = sconto o premio aggiudicato nella gara espresso in USD/tonnellata

C = Media aritmetica dei cambi quotidiani euro/USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea ed effettivamente disponibili nel Periodo di Formazione del Prezzo (Bloomberg code EUCFUSD index). Tale media sarà espressa con quattro cifre decimali arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

$\delta_{\text{rif Platts}}$ = densità di riferimento del Platts (0,755 g/ml per la benzina, 0,845 g/ml per il gasolio, 0,800 g/ml per il jet fuel).

$\delta_{15^{\circ}\text{C}}$ = densità del prodotto accertata alla consegna.

Il valore così determinato sarà riportato con due cifre decimali arrotondandolo per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Il prezzo finale, espresso in euro/tonnellata, sarà applicato alla quantità in peso riportata nella documentazione fiscale emessa dalla Depositaria.

Nel caso in cui la formula di determinazione del Prezzo di Acquisto faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Acquisto tali quotazioni siano disponibili per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo, il Venditore dovrà emettere un'unica fattura. In tale ipotesi il Prezzo di Acquisto sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo.

Il Venditore calcolerà e comunicherà il Prezzo di Acquisto ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del Prezzo di Acquisto, il Venditore emetterà la relativa fattura maggiorata dell'IVA di legge.

Nel caso, invece, in cui la formula di determinazione del Prezzo di Acquisto faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Acquisto tali quotazioni siano disponibili solo per una parte del suddetto Periodo di Formazione del Prezzo, sono previste due fatturazioni, una in acconto e una a conguaglio. Il prezzo in acconto sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per i giorni del Periodo di Formazione del Prezzo in cui le suddette quotazioni sono disponibili. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato in acconto ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del prezzo calcolato in acconto, il Venditore emetterà la relativa fattura maggiorata dell'IVA di legge. Il prezzo calcolato a conguaglio sarà determinato applicando la formula sopra riportata per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato a conguaglio ad AU/OCSIT, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione condivisa con AU/OCSIT del prezzo a conguaglio, il Venditore

calcolerà l'importo a conguaglio ed emetterà la fattura di conguaglio/nota credito per un importo pari al saldo tra l'importo calcolato in acconto e l'importo calcolato a conguaglio.

Le fatture emesse dal Venditore in formato elettronico (XML) saranno inviate ad AU/OCSIT tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

L'importo della fattura sarà calcolato in base al Prezzo di Acquisto e maggiorato dell'IVA se dovuta ai sensi di legge.

L'aliquota IVA sarà quella in vigore al momento della fatturazione.

La fattura dovrà contenere tutti gli elementi indicativi della consegna, in particolare:

- Prodotto
- Quantità Accertata
- Densità a 15 gradi centigradi in aria;
- Posizione doganale;
- Impianto e la Modalità di Consegna;
- Prezzo di Acquisto.

Non saranno corrisposti gli importi derivanti da eventuali quantità di Prodotto eccedenti i limiti massimi di tolleranza sulla Quantità Aggiudicata riportata nel Contratto Individuale.

Articolo 10 – Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, per l'intero importo in Euro.

AU/OCSIT provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture ricevute secondo le modalità di cui al precedente articolo, con valuta fissa per il beneficiario, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n°11 non saranno accettati dal Venditore pagamenti con valuta antergata.

I pagamenti in scadenza in giorni non bancabili saranno posticipati al primo giorno bancabile successivo.

Eventuali pagamenti ricevuti in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002 n° 231 e successive modificazioni ed integrazioni con relativa emissione di nota debito.

Articolo 11 – Mezzo di trasporto

Il Venditore ha la totale responsabilità dell'intero processo di trasporto e dei rischi ad esso associato. In particolare, il Venditore verificherà qualsiasi prescrizione e/o restrizione vigente o comunque presente al porto, terminale o ormeggio di scaricazione che, dietro sua richiesta, gli

saranno segnalate da AU/OCSIT.

Articolo 12 – Vettori

I Vettori che il Venditore invierà presso il deposito per le attività di consegna dei Prodotti saranno preventivamente sottoposti all'accettazione della Depositaria attraverso una verifica di idoneità tecnica e documentale e censiti nei sistemi informatici della Depositaria.

Per quanto concerne le autobotti, le stesse dovranno sempre rispettare tutto quanto previsto dall'Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale delle Merci Pericolose su Strada (ADR ultima versione) e dalla normativa di legge in vigore durante l'arco contrattuale. Ciò al fine di poter ritenere idonee le autobotti all'attività di carico e trasporto di sostanze pericolose.

Articolo 13 – Costi, oneri e responsabilità di scaricazione al punto di consegna

I costi di consegna per le operazioni all'interno dei confini del deposito sono a carico di AU/OCSIT.

Tutti gli altri costi, oneri, rischi e responsabilità di consegna per le operazioni all'esterno dei confini del deposito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d'agenzia, tasse portuali, oneri di ormeggio e disormeggio, arrivo e partenza, ancoraggio e traino, straordinari, ecc., restano a carico del Venditore.

Articolo 14 – Stallia e controstallia

I tempi di stallia concessi al Venditore o ai terzi per esso operanti sono riportati nel Regolamento Operativo della Depositaria.

In nessun caso e a nessun titolo AU/OCSIT può essere ritenuto responsabile degli oneri di controstallia e del loro pagamento che rimarrà a carico del Venditore.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente articolo saranno scambiate tra Depositaria e Venditore ed inviate per conoscenza ad OCSIT. La Depositaria ed il Venditore gestiranno direttamente eventuali contenziosi maturati durante le consegne dei Prodotti.

Articolo 15 – Nomina della nave

Il Venditore è tenuto ad inviare, su richiesta e nei tempi indicati da AU/OCSIT, la nomina della nave. A sua volta, AU/OCSIT provvederà a comunicarla alla Depositaria.

AU/OCSIT comunicherà al Venditore l'accettazione o meno della nomina della nave nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla comunicazione ad AU/OCSIT della nomina.

La nave è soggetta ad accettazione da parte della Depositaria e delle autorità competenti.

Il Venditore è responsabile della nomina di una nave che rispetti le prescrizioni e/o restrizioni di un determinato porto e/o terminale e/o ormeggio. Tali prescrizioni e/o restrizioni sono rese disponibili

su richiesta dalla Depositaria. Il Venditore ne dovrà fare richiesta per iscritto ad AU/OCSIT il quale a sua volta richiederà tali informazioni alla Depositaria. Tutti i costi, oneri e responsabilità conseguenti al mancato rispetto di tali prescrizioni e/o restrizioni ovvero ad un eventuale mancato approdo della nave saranno quindi a carico del Venditore.

Tutte le attività successive alla nomina della nave saranno disciplinate dal Regolamento Operativo fornito dalla Depositaria, cui il Venditore e il Vettore devono attenersi.

Se non diversamente specificato nel Regolamento Operativo, la nomina deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

1. Nome della nave
2. Bandiera
3. Anno di costruzione
4. Portata lorda (in estate) - (DWT)
5. Lunghezza fuori tutto - (LOA)
6. Lunghezza tra le perpendicolari - (LBP)
7. Larghezza al galleggiamento
8. Pescaggio (in estate)
9. Pescaggio stimato all'arrivo
10. Classificazione (nome dell'ente di classificazione e relativa classe)
11. Nome del club Protection & Indemnity (P&I)

ed ogni altra informazione o documento richiesto dalla Depositaria e/o da AU/OCSIT in merito alla consegna.

La nomina è soggetta ad accettazione della Depositaria.

Il Venditore, al momento della nomina, garantisce per se stesso e per il Vettore di essere aggiornato in merito alle prescrizioni, ai limiti e alle restrizioni del porto e/o terminale e/o ormeggio, e riconosce la propria responsabilità in merito alla nomina di un mezzo di trasporto che soddisfi tali prescrizioni, limiti e restrizioni. Il Venditore assicura che:

- La nave nominata è di proprietà di un membro dell'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF).
- La nave nominata è conforme ai requisiti dell'International Safety Management (ISM) Code e conserva a bordo documenti validi, come previsto dai codici ISM e SOLAS (Safety Of Life At Sea).
- La nave nominata, per tutto il viaggio e fino alla scaricazione, faccia parte di un club P&I membro dell'International Group of P&I Clubs, con oneri a carico del Venditore.
- La nave sia in possesso delle adeguate certificazioni relative alla Civil Liability Convention 1969, come modificato dal 1992 Protocols (o ogni altro aggiornamento ad esso riferito)

Inoltre, allo scopo di ottenere il benessere alla scaricazione dalle Autorità Portuali, è responsabilità del Venditore o del Vettore presentare la Shipper/Manufacturer Declaration relative ai prodotti che verranno scaricati in ottemperanza della SOLAS e Annex II MARPOL 73/78.

Articolo 16 – Cessione del contratto e del credito

Al Venditore non è consentito cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi di cui al Contratto, né in particolare i propri crediti derivanti dallo stesso, senza il previo ed espresso consenso scritto da parte di AU/OCSIT.

Nel caso in cui fosse dato il consenso scritto e ovunque avvenga tale cessione, la parte cedente rimarrà in ogni caso responsabile in solido con il cessionario per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

Il cessionario dovrà comunque essere uno dei Venditori abilitati presenti nella Elenco Prodotto dei Venditori.

Articolo 17 – Assicurazione

I costi e la responsabilità in merito all'assicurazione, sia contro tutti i rischi derivanti dal trasporto del prodotto in mare sia contro qualsiasi altro rischio anche inerente la responsabilità civile verso il Vettore o Terzi, resteranno a carico del Venditore fino al Momento di consegna del Prodotto.

Articolo 18 – Comunicazioni

Se non diversamente specificato, tutte le comunicazioni tra le Parti saranno considerate valide se presentate in forma scritta, inviate via posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R e consegnate all'altra Parte agli indirizzi specificati nel Contratto Individuale.

Ogni modifica in riferimento a contatti o indirizzi dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte con le medesime modalità su indicate.

Articolo 19 – Salute sicurezza e ambiente

Le Parti perseguono, ciascuna per quanto di competenza, l'obiettivo dell'eccellenza nella gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza e Protezione dell'Ambiente, tenendo in debito conto sia il complesso dei rapporti (anche contrattuali) legati al presente contratto Quadro, sia le rispettive posizioni e responsabilità.

In particolar modo, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- AU/OCSIT è privo di personale operativo, ragione per la quale le attività di scarico/caricazione del prodotto saranno svolte da Terzi Autorizzati;
- AU/OCSIT stipula con il Venditore, contratti di approvvigionamento di prodotti petroliferi, che vengono consegnati direttamente all'impianto di stoccaggio della Depositaria;
- per l'effetto di quanto sopra, tutte le informazioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale, raccolte nel contesto delle disposizioni del presente contratto, sono eminentemente intese non solo ad informare AU/OCSIT ma anche, e soprattutto, la Depositaria e consentire, nel quadro dell'attività trilaterale di approvvigionamento e stoccaggio di prodotti petroliferi qui descritta, il migliore coordinamento tra tutte le parti coinvolte e le rispettive risorse, ciascuna nelle specifiche aree e attività di propria competenza al fine di gestire al meglio tutte le

problematiche di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente.

Per tutte le consegne ai depositi indicati da AU/OCSIT, il Venditore garantisce, per se stesso e per il Vettore, di rispettare le normative vigenti in tema di salute, sicurezza e ambiente, oltre che le relative politiche e migliori prassi, con specifico riguardo alle politiche in materia di salute, sicurezza e ambiente adottate dal deposito che gli verranno inviate da AU/OCSIT.

In particolare il Venditore garantisce per se stesso e per il Vettore di:

- rispettare, coordinandosi con le relative funzioni a ciò preposte dalla Depositaria indicata da AU/OCSIT, tutte le procedure, norme e prescrizioni in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente di cui al presente articolo, nonché quelle che possono originarsi in situazioni di emergenza nel deposito;
- impiegare personale, dotato della relativa idoneità alla mansione, per la esecuzione delle attività al medesimo demandate;
- assicurare che il personale, eventualmente impiegato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto: (i) sia dotato di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività di scarico/caricazione, in relazione sia ai rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività stesse, sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nel deposito, così come individuate dalla Depositaria, in conformità con quanto indicato nel DUVRI Specifico (ii) sia in grado di utilizzare correttamente le apparecchiature, i dispositivi e gli indumenti di sicurezza assegnatigli, (iii) operi in rigoroso accordo con le norme di sicurezza ed ambientali del deposito e con le prescrizioni previste nel presente articolo, dovendosi per questo coordinare con le funzioni preposte alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, individuate dalla Depositaria, presenti in deposito;
- in conformità con i protocolli normativi applicabili, organizzare per tutti i propri dipendenti, ove non siano già stati formati, iniziative di Informazione, Formazione e Addestramento.
- trasmettere al deposito, prima dell'inizio delle attività, l'elenco del personale (corredato da fotografie) che sarà impiegato all'interno del deposito unitamente all'attestazione, dell'avvenuta formazione del personale stesso in materia di sicurezza;
- trasmettere al Vettore le informazioni fornite dalla Depositaria - in conformità al DUVRI Specifico - per lo svolgimento delle attività in ambiente a rischio specifico, con specifico riguardo a: rischi (anche specifici) presenti sui luoghi di lavoro, piani di emergenza, misure di sicurezza (individuali e collettive) da adottare, protocolli di formazione da rispettare ed ogni altra informazione che la Depositaria ritenga opportuno condividere con il Vettore.

AU/OCSIT si riserva di effettuare, durante la vigenza del Contratto controlli, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, sul rispetto da parte del Venditore e del Vettore della normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente e soprattutto delle politiche in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Articolo 20 – Impedimenti nell'esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto

Il Venditore avrà l'obbligo di comunicare per iscritto ad AU/OCSIT il verificarsi di un qualsiasi evento, anche quelli al di fuori dal controllo del Venditore e ad esso non imputabile, da cui discenda

un qualsiasi impedimento, previsto e non, che renda impossibile o ritardi eccessivamente il normale e puntuale adempimento degli obblighi sanciti dal presente Contratto. Entro le 24 (ventiquattro) ore successive dal verificarsi dell'evento, il Venditore invierà una relazione dettagliata circa le cause dell'impedimento e dei possibili interventi o rimedi che gli consentano di rispettare gli obblighi previsti. Qualora l'impedimento non sia risolvibile nel rispetto dei termini tassativi previsti nel Periodo di Consegna, e sempreché non costituisca causa di forza maggiore ai sensi del successivo articolo 23, AU/OCSIT si riserva il diritto di recedere dal Contratto ed al Venditore non sarà riconosciuto alcun risarcimento e a nessun titolo. Nell'ipotesi che AU/OCSIT non receda dal Contratto non riconoscerà comunque alcun eventuale onere aggiuntivo sostenuto dal venditore.

Data la natura strategica di sicurezza nazionale delle attività di AU/OCSIT, in caso di inadempienze che comportino violazioni del Contratto da parte del Venditore o di Terzi dipendenti, preposti e/o ausiliari ad esso riconducibili, ivi compreso il Vettore, rispetto agli obblighi e agli impegni assunti tali da rendere impossibile l'esercizio degli obblighi ed impegni stessi, senza pregiudizio, e in aggiunta al diritto di AU/OCSIT di intraprendere azioni specifiche e/o pretendere il risarcimento integrale di tutti i danni, AU/OCSIT ha il diritto di chiedere al Venditore, che pagherà alla prima richiesta, una penale pari allo 0,5% del prezzo di vendita di cui al Contratto Individuale. La penale non limita in alcun modo l'obbligo del Venditore di risarcire AU/OCSIT di tutti gli eventuali danni subiti e/o di tenerla indenne da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo eventualmente avanzata da Terzi.

Tale penale sarà fatturata da AU/OCSIT al Venditore. Inoltre, AU/OCSIT si riserva il diritto di risolvere ipso iure il Contratto Individuale.

Il Venditore riconosce di dover garantire ad AU/OCSIT l'esatta quantità e qualità del Prodotto di cui al Contratto Individuale, nonché il rispetto dei termini essenziali di consegna prescritti dal Periodo di Consegna. Pertanto, nel caso in cui il Venditore non fosse in grado di consegnare tutto o parte del quantitativo di Prodotto della qualità di cui al Contratto Individuale entro i termini essenziali di cui sopra, esso sarà ritenuto responsabile per il pagamento di qualsiasi onere sostenuto da AU/OCSIT.

Articolo 21 – Requisiti e obblighi normativi

Il Venditore e AU/OCSIT dichiarano di aver adottato un “Modello di Organizzazione gestione e controllo” (anche “Modello 231”), che include il Codice Etico, in riferimento al D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Venditore dichiara mediante la sottoscrizione del presente Contratto che il proprio Modello 231 prescrive garanzie almeno pari a quelle previste nelle Linee guida e nel codice Etico adottate da AU/OCSIT, pertanto, sulla base di tale presupposto ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del proprio Modello 231 e del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini del D.lgs. 231/01 dell'altra parte contraente. Inoltre ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.lgs. 231/01, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto il Venditore, sempre alla sottoscrizione del presente Contratto, ha facoltà di dichiarare di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee guida e al Codice Etico adottato da AU/OCSIT mediante la sottoscrizione dell'apposito allegato n. 4.

Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsiasi danno, costo, onere, spesa perdita che dovesse derivare da una violazione degli obblighi di cui al presente art. 21.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte adempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 22 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali, tutte le informazioni riservate ricevute in relazione al presente Contratto (di seguito “Informazioni Riservate”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate e di impedire la loro rivelazione, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o di regolamento ovvero in provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.

Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore sino ai 3 anni successivi alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi causa dovuta del presente Contratto.

Articolo 23 – Forza maggiore

Definizione

Con l'espressione “Forza Maggiore” si intende ogni evento, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), al di fuori del controllo delle Parti, non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, fino a quando perduri la causa di Forza Maggiore, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente capoverso costituiscono causa di Forza Maggiore le seguenti cause:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi, fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non

dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata dall'evento.

Obblighi e responsabilità della Parte Interessata:

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto, nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra parte, nella misura in cui il mancato adempimento sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui essa sussista.

In ogni caso la predetta Parte Interessata sarà tenuta:

1. adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare effetti negativi dell'evento di cui al precedente capoverso al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Contratto;
2. comunicare all'altra parte in maniera tempestiva:
 - il verificarsi dell'evento di cui sopra fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì, qualora sia possibile stimarlo, il tempo necessario per porvi rimedio;
 - lo sviluppo di tale evento fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - la cessazione dell'evento medesimo.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza, per un periodo superiore a 15 giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per l'esecuzione del Contratto, nell'ottica del contemperamento dei reciproci interessi e della riduzione al minimo delle conseguenze economiche pregiudizievoli.

Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore ad un mese, ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di risolvere il Contratto senza che possa essere a questa imputata responsabilità alcuna.

Articolo 24 – Durata e risoluzione di diritto del Contratto

Il presente contratto ha efficacia tra le Parti dalla data indicata nella firma digitale appostata in calce, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal rappresentante legale di AU/OCSIT e fino alla data del 21 settembre 2030.

Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Contratto, AU/OCSIT si riserva altresì il diritto di risolvere ipso iure il Contratto in caso di liquidazione volontaria, accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito o comunque nel caso in cui il Venditore non sia in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite, ferme restando le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali. In tale caso verrà data comunicazione scritta al Venditore.

Articolo 25 – Registrazione

In ordine alle disposizioni contenute nel DPR n. 634 del 26/10/1972 e successive modificazioni, il presente accordo verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne avrà interesse, essendo soggetti ad I.V.A. i compensi previsti.

Articolo 26 – Foro competente

Ogni controversia derivante o comunque connessa con il Contratto sarà deferita in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

Articolo 27 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 196 del 2003 e relative disposizioni integrative, modificative ed attuative. L'informativa sul trattamento dati delle Parti è pubblicata sui propri siti internet.

Articolo 28 – Modalità di registrazione degli obblighi

In caso di consegne diverse dallo Stock Transfer, da compiersi successivamente alla Data di inizio Anno Scorte e comunque entro il termine del Periodo di Consegna, il Venditore si impegna ad assicurare, senza alcun onere aggiuntivo, la copertura sul territorio italiano degli obblighi di AU/OCSIT, per un quantitativo pari a quello ancora da introdurre in deposito, fino a concorrenza della Quantità Aggiudicata riportata nel Contratto Individuale. La copertura sarà effettuata attraverso la registrazione sull'Applicativo Scorte Petrolifere entro la Data di inizio Anno Scorte secondo le modalità previste nel medesimo applicativo.

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Modello del Contratto Individuale di approvvigionamento prodotti petroliferi

Allegato 2: Procedura quali-quantitativa

Allegato 3: Specifiche prodotti

Allegato 4: Dichiarazione modello 231 (eventuale)

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, lì _____

Firma Venditore

Firma AU/OCSIT

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Articolo 4 – Consegna, Articolo 5 – Quantità e qualità, Articolo 6 – Proprietà, Articolo 7 – Ispezioni, Articolo 8 – Oneri, Articolo 9 – Prezzo di acquisto e fatturazione, Articolo 11 – Mezzo di trasporto, Articolo 12 – Vettori, Articolo 13 – Costi, oneri e responsabilità di scaricazione al punto di consegna, Articolo 14 – Stallia e controstallia, Articolo 15 – Nomina della nave, Articolo 16 – Cessione del contratto e del credito, Articolo 17 – Assicurazione, Articolo 19 – Salute sicurezza e ambiente, Articolo 20 – Impedimenti nell'esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto, Articolo 21 – Requisiti e obblighi normativi, Articolo 22 – Riservatezza, Articolo 24 – Risoluzione di diritto del Contratto, Articolo 25 – Registrazione, Articolo 26 – Foro competente, Articolo 28 – Modalità di registrazione degli obblighi

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, lì _____

Firma Venditore